



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE
E FORESTALI

Servizio sostegno e promozione
comparti commercio, terziario
e cooperativo

commerciocooperazione@regione.fvg.it
tel + 39 040 377 2405 - 040 377 2563
fax + 39 040 377 2446 - 040 377 2562
I - 34132 Trieste, via Trento 2

Prot. 0047612/P

Class. 4 - 8

riferimento: ns prot. 45578/PROD/SCTC

dd. 4 giugno 2014

allegato

Trieste, 10 giugno 2014

Allo SUAP del Comune di

oggetto: **articoli 68, 69 e 80 TULPS ed applicabilità dell'istituto della SCIA**

Lo Sportello Unico in indirizzo ha formulato (con e.mail dd. 4 giugno c.a.) una serie di questi attinenti la problematica di cui all'oggetto, scaturenti a seguito della conversione del decreto legge 91/2013 (convertito dalla legge 112/2013 – *Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*), dove all'articolo 7 è stato aggiunto un ulteriore comma 8bis, per mezzo del quale, nelle fattispecie contemplate dagli articoli 68 e 69 del TULPS (di cui al RD 773/1931), viene introdotto l'istituto della SCIA in relazione ad <<eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio>>.

Per quanto concerne la prima parte della riportata disposizione (<<eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti>>), deve osservarsi che il TULPS il limite delle 200 persone non lo riferisce come principio all'attività di intrattenimento, disciplinata dagli articoli 68 e 69, ma all'incolumità di cui al successivo articolo 80, prova ne sia che il comma 2 dell'articolo 141 reg. TULPS prevede che <<Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma¹ sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o

¹ a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 (recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante"; l'articolo 4 istituisce <<presso il Ministero per i beni e le attività culturali un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione>>);

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno>>: in proposito, il MinInterno ha costantemente ritenuto² che le verifiche e gli accertamenti sostituibili dalla prescritta relazione, stando alla lettera della normativa, non ingloberebbero anche i pareri; ad ogni modo, per i motivi di cui appresso, si reputa tale orientamento non condivisibile³.

Innanzitutto, perché l'esame sul progetto si concretizza sostanzialmente in uno specifico "parere" di conformità alle prescrizioni tecniche del progetto medesimo, risolvendosi in un "esame documentale" (quindi, verifica/accertamento) inerente la rispondenza del progetto in questione alle varie prescrizioni di settore (normativa edilizia, prevenzione incendi, impatto acustico, superamento barriere architettoniche,...); trattasi cioè di un controllo "sulla carta" relativamente alla sussistenza o meno dei requisiti edilizi e di sicurezza: tali requisiti, quindi, ci sono o non ci sono; eventuali margini di discrezionalità risultano ridottissimi (questo, però, non esclude l'istituto della SCIA: cfr. TAR Emilia Romagna, BO, sez. I, sentenza n. 1557/2005, che richiama TAR Lazio, sez. I ter, sentenza 8587/2003).

Inoltre, il novellato comma 1, terzo periodo, dell'articolo 19 della legge 241/1990 prescrive espressamente che: <<Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti>>: tale norma non può che riferirsi anche ai pareri attinenti le fattispecie di cui al comma 2 dell'articolo 141 reg. TULPS.

Relativamente alla seconda limitazione all'utilizzo della SCIA, riguardante il limite temporale degli eventi <<che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio>>, una lettura "letterale" della disposizione in argomento non può che indurre a riaffermare, in caso di eventi che si svolgono <<oltre>> le 24 ore del giorno d'inizio, la necessità comunque della "domanda", anche qualora ricorrano i presupposti della SCIA: si tratta però di una "discriminante temporale" priva di qualsivoglia *ratio* e che si pone contro i principi generali, di cui all'articolo 19 della legge 241/1990, articolo che in proposito non solo nulla dispone, ma anzi contempla la SCIA quale istituto "generale" di semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Si sottolinea che, alla luce della sentenza della Consulta n. 203/2012, la SCIA costituisce attuazione specifica del principio di semplificazione il quale <<ormai da gran tempo radicato nell'ordinamento italiano, è altresì di diretta derivazione comunitaria (Direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, attuata nell'ordinamento italiano con decreto legislativo 59/2010). Esso, dunque, va senza dubbio catalogato nel novero dei principi fondamentali dell'azione amministrativa.>>: pertanto, se la SCIA è un istituto di

² Cfr. ad esempio risoluzione MinInterno prot. 557/PAS/U/003524/13500.A(8) dd. 21/02/2013.

³ Questo anche alla luce di quanto esplicitato sempre dal MinInterno (risoluzioni P407/4109sott.37 del 7 maggio 2002 e n.03605 del 27 settembre 2002), secondo cui la Commissione di vigilanza non effettua alcun sopralluogo ad opera realizzata nel caso dei luoghi di pubblico spettacolo con capienza inferiore o pari alle 200 persone.

derivazione comunitaria, eventuali normative regionali o nazionali in contrasto con il medesimo vanno disapplicate, ribadendosi che in fattispecie del genere scatta un preciso "potere – dovere" di disapplicare qualsiasi disposizione contrastante, anche posteriormente emanata (cfr. Corte CEE di Giustizia, cit. sentenza 9 marzo 1978), costituendo, tale disapplicazione, un obbligo al quale sono tenuti giuridicamente tutti i soggetti competenti nel nostro ordinamento giuridico a dare esecuzione alle leggi, tanto se dotati di poteri di dichiarazione del diritto, come gli organi giurisdizionali, quanto se privi di tali poteri, come gli organi amministrativi, <<anche d'ufficio, indipendentemente da sollecitazioni o richieste di parte>>⁴.

Nel caso in cui la SCIA venga presentata a ridosso del giorno festivo per un'iniziativa già conclusa quando le verifiche di rito vengono attivate, e ferma restando per l'Amministrazione la possibilità dei controlli anche in tali ipotesi entro i 60 giorni, per quanto solo sulla documentazione prodotta (si prende atto che di fronte ad un'attività conclusa i margini della cd. conformazione appaiono alquanto ristretti), nulla comunque può ritenersi esimente ai fini delle responsabilità perfino di ordine penale, di cui in particolare al comma 6 dell'articolo 19 della legge 241/1990, cui si aggiungono, specificatamente in riferimento al falso dichiarato nelle attestazioni/asseverazioni da un tecnico abilitato, gli articoli 359 (che qualifica le <<persone esercenti un servizio di pubblica necessità>>⁵) e 481 del codice penale; l'art. 481 dispone: <<[I]. Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità [359], attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 516 euro. [II]. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro>>.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE CENTRALE

- dott. Franco MILAN –
firmato digitalmente

Responsabile del procedimento: dott. Paolo Delfabro – Direttore del Servizio
tel. 040 3772405 e.mail: paolo.delfabro@regione.fvg.it
PDf

Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)
tel. 040 3775221 e.mail: riccardo.bracale@regione.fvg.it
RBr

⁴ Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 389/1989; nonché le sentenze del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3072/2006, della Corte di Giustizia CEE, 9 settembre 2003, in causa 198/01, e soprattutto del Consiglio di Stato, sez. IV, 18 gennaio 1996, n. 54, sentenza fondamentale, in quanto pronunciata in un ricorso in cui la controparte era proprio la Regione FVG.

⁵ Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.